



**I.C. "GIOVANNI VERGA"**

VIA VERGA, N. 1 - 92024 - CANICATTI' - tel. 0922 851014

COD. MECC. AGIC83000Q- COD. FISC. 82001990843

MAIL agic83000q@istruzione.it- PEC agic83000q@pec.istruzione.it

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it

Canicatti, 8.9.2024

IC "G. VERGA" - CANICATTI' (AG)  
Prot. 0006031 del 08/09/2024  
I-1 (Uscita)

Agli alunni, famiglie e docenti  
Al personale ATA  
**ALL'ALBO**  
**SEDE**

**CIRCOLARE N. 7**

**Oggetto: disposizioni e adempimenti relativi alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica - Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano".**

Si comunica che il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti: -

- **MANCATA ISCRIZIONE:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. In questo caso, il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il citato responsabile non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione ovvero non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE**: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Questa fattispecie interessa particolarmente tutto il personale dell'Istituto, in quanto richiede un monitoraggio continuo sulle assenze degli alunni. In particolare, vanno immediatamente segnalati al dirigente scolastico e all'OPT dell'Osservatorio:

- 1) coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- 2) coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

Il Dirigente comunica le assenze, senza ritardo, al r.o.d.i. e, nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra. Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

Al fine di prevenire il fenomeno della frequenza irregolare degli studenti, l'USR Sicilia ha disposto che vengano individuati gli alunni che sono assenti per sette giorni anche non consecutivi nel corso di un mese.

Pertanto, i docenti, ivi compresi i docenti di strumento musicale, dovranno immediatamente segnalare al dirigente e al coordinatore di classe le assenze anche orarie ripetute dagli alunni al fine di individuare immediatamente eventuali fenomeni di dispersione scolastica.

Il personale ATA dovrà inoltre vigilare affinché gli alunni ritardatari vengano registrati nell'apposito registro per la verifica complessiva delle assenze anche al fine della segnalazione dell'eventuale elusione alle autorità competenti.

I docenti e il personale ATA sono invitati a sorvegliare affinché vengano rispettate le presenti disposizioni.

Si confida nella collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)